



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

REGOLAMENTO PER GLI STUDI DI DOTTORATO DI RICERCA

Emanato con D.R. 1891 del 12/03/2018



Indice

PARTE I – Principi generali	1
TITOLO I – FINALITÀ E OBIETTIVI.....	1
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.....	1
Art. 2 - Obiettivi formativi e programmi di studio.....	1
PARTE II – Accesso e frequenza al dottorato di ricerca	1
TITOLO I – AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO	1
Art. 3 - Requisiti per l'ammissione	1
Art. 4 - Bando per l'accesso al dottorato.....	1
Art. 5 - Commissione giudicatrice per l'esame di ammissione	2
Art. 6 - Svolgimento degli esami di ammissione e graduatorie generali	2
TITOLO II – ISCRIZIONE E FREQUENZA	2
Art. 7 - Iscrizione	2
Art. 8 - Iscrizioni in soprannumero	3
Art. 9 - Specializzandi di area medica.....	3
Art. 10 – Il Tutor.....	3
Art. 11- Iscrizione agli anni successivi	3
Art. 12 -Formazione internazionale	3
Art. 13 - Norme disciplinari	4
TITOLO III – ISTITUTI SPECIFICI	4
Art. 14 - Sospensione ed esclusione dal Corso.....	4
Art. 15 - Frequenza al Corso e svolgimento di attività lavorativa.....	4
Art. 16 - Trasferimenti da altre Università.....	4
PARTE III – Conclusione del percorso formativo	5
TITOLO I - TESI, ESAME FINALE E CONSEGUIMENTO TITOLO	5
Art. 17 - Procedura di valutazione della tesi di dottorato.....	5
Art. 18 - Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo ed esame finale	5
Art. 19 - Certificazione di “Doctor Europæus”	6
Art. 20 - Attribuzione ISBN (International Standard Book Number)	6
PARTE IV – Norme finali.....	6
Art. 21 - Emanazione ed entrata in vigore del Regolamento.....	6
Art. 22- Modifiche del Regolamento.....	6



PARTE I – Principi generali

TITOLO I – FINALITÀ E OBIETTIVI

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il dottorando è uno studente universitario iscritto ad un corso di formazione di terzo livello con l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine.
2. Il dottorando gode dei medesimi diritti degli studenti dell'ateneo in relazione all'accesso ai servizi generali e al diritto allo studio.
3. Le presenti disposizioni disciplinano l'attività formativa del dottorando nel rispetto delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.

Art. 2 - Obiettivi formativi e programmi di studio

1. La formazione del dottore di ricerca è finalizzata all'acquisizione della metodologia della ricerca scientifica; essa comprende l'utilizzo di nuove tecnologie ed include periodi di studio e stage presso soggetti pubblici o privati in Italia ed all'estero.
2. Le modalità di individuazione degli obiettivi formativi e dei programmi di studio di ciascun Corso di dottorato sono disciplinati dal Regolamento delle Scuole e Corsi di dottorato.

PARTE II – Accesso e frequenza al dottorato di ricerca

TITOLO I – AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO

Art. 3 - Requisiti per l'ammissione

1. Possono accedere al dottorato di ricerca coloro che:
 - a) sono in possesso di un titolo quale laurea magistrale, laurea specialistica o laurea dell'ordinamento pre D.M 509/1999, conseguito in Italia
 - b) hanno studiato all'estero e sono in possesso di un titolo di studio dichiarato equipollente o riconosciuto equivalente in termini di durata, livello e risultati dell'apprendimento ai suddetti titoli accademici italiani (Master of Science/Art) e che nel Paese dove hanno compiuto gli studi universitari dia accesso al dottorato
2. I candidati in possesso di titolo che non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea devono, unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato, corredare la domanda di partecipazione al concorso con i documenti utili a consentire la verifica sull'idoneità e veridicità dei titoli posseduti.
3. I documenti presentati dai candidati stranieri possono essere redatti in lingua italiana o inglese. I documenti ufficiali (certificato di laurea, esami sostenuti e votazione, certificato di cittadinanza), se redatti in altra lingua, devono essere accompagnati da un'autocertificazione in lingua italiana o inglese.
4. Possono presentare domanda per partecipare agli esami di ammissione anche coloro che conseguiranno il titolo richiesto per l'accesso entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso.
5. Coloro che siano già in possesso di un titolo di Dottore di ricerca non possono essere ammessi a sostenere le prove di ammissione per un Corso avente tematiche analoghe a quelle in cui si è già conseguito il titolo e, se sono stati titolari di borsa di dottorato, non potranno usufruirne di una seconda.
6. Fermo restando quanto indicato nel comma 5, è consentito l'accesso alle prove concorsuali per coloro i quali risultino iscritti ad un Corso di dottorato dell'Ateneo e vogliano accedere ad altro Corso, per il quale siano previsti posti senza borsa.

Art. 4 - Bando per l'accesso al dottorato

1. Il Bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese, disciplina per ciascun Corso di dottorato:
 - a) i criteri di accesso e di valutazione dei titoli
 - b) le modalità di svolgimento delle prove
 - c) il numero di borse, dei contratti di apprendistato e di eventuali altre forme di sostegno finanziario previste dalla normativa nazionale e/o di natura convenzionale
 - d) l'ammontare delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi
 - e) le eventuali borse aggiuntive riservate a studenti laureati in università estere e a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale
 - f) le eventuali borse aggiuntive relative a progetti di collaborazione comunitari e internazionali



- g) le Commissioni giudicatrici di cui al successivo art. 5
2. Per le borse aggiuntive di cui alle lettere e) e f) del precedente comma, possono essere previste specifiche procedure di ammissione disciplinate nel Bando.
3. Il Bando è emanato con decreto del Rettore e pubblicizzato sul sito web di Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero.

Art. 5 - Commissione giudicatrice per l'esame di ammissione

1. La Commissione giudicatrice per l'esame di ammissione è formata da tre componenti appartenenti al Collegio docenti del Corso di dottorato, proposti dallo stesso Collegio e nominati con decreto del Rettore.
2. La Commissione può essere integrata da esperti interni ed esterni, anche stranieri scelti nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca; qualora siano in atto specifici accordi la nomina degli esperti è disciplinata negli stessi. Gli stessi partecipano a pieno titolo ai lavori della Commissione.
3. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario.

Art. 6 - Svolgimento degli esami di ammissione e graduatorie generali

1. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta con motivato provvedimento in qualsiasi momento successivamente allo svolgimento delle prove.
2. La procedura di selezione deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno salvo diverse disposizioni ministeriali.
3. L'esame di ammissione consiste in una prova selettiva tesa ad accertare la preparazione e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica e volta ad assicurare un'adeguata valutazione comparativa dei candidati. A tal fine la selezione può essere svolta per titoli e/o esami e/o colloquio a scelta del Collegio docenti.
4. L'esame di ammissione può essere sostenuto anche in una delle lingue straniere indicate nel Bando, su richiesta dell'interessato.
5. La prova orale, ove prevista, può essere svolta anche con modalità telematiche purché idonee a verificare l'identità del candidato.
6. Ultimate le prove e verificati i requisiti contenuti dal Bando viene pubblicata con decreto del Rettore la graduatoria generale di merito per ciascun Corso.
7. Per gli studenti stranieri la verifica dell'idoneità dei titoli conseguiti all'estero può essere fatta successivamente alla pubblicazione della graduatoria di merito richiedendo una traduzione giurata se i titoli non sono in inglese. L'Università si riserva di chiedere al candidato la documentazione rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche consolari italiane in loco comprovante la validità dei titoli dichiarati.
8. I vincitori con o senza borsa sono ammessi al Corso secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.

TITOLO II – ISCRIZIONE E FREQUENZA

Art. 7 - Iscrizione

1. I vincitori sono tenuti ad iscriversi entro 15 giorni dalla pubblicazione dei decreti di nomina.
2. In caso di rinunce degli aventi diritto entro tre mesi dall'inizio del Corso subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
3. I dottorandi all'atto della prima iscrizione al Corso sono dotati di un numero di matricola e di una tessera di riconoscimento per usufruire delle agevolazioni riservate agli studenti universitari.
4. Non è possibile l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo: laurea, laurea specialistica, scuola di specializzazione esclusa area medica, master di I e II livello, dottorati di ricerca. Al momento dell'iscrizione il dottorando deve optare per uno dei due corsi.
5. In caso di falsa dichiarazione e qualora la doppia iscrizione permanga, l'Università con provvedimento del Rettore rende nulla l'iscrizione al Corso e procede al recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di borsa secondo le modalità previste dalla legge.
6. Il divieto di doppia iscrizione deve sussistere fino al termine dell'ultimo anno di Corso (triennio/quadriennio).
7. I titolari di assegni di ricerca che nella graduatoria di merito risultino vincitori con borsa potranno:
 - a) mantenere l'assegno di ricerca e rinunciare alla borsa di dottorato
 - b) rinunciare all'assegno e chiedere l'iscrizione con borsa.In entrambi i casi l'opzione è irrevocabile.
8. Successivamente all'iscrizione il Collegio docenti provvede all'assegnazione di un Tutor per ciascun



dottorando ai sensi di quanto previsto dal Regolamento sulle Scuole e Corsi di dottorato.

9. In caso di rinuncia da parte del dottorando, successivamente al termine di cui all'art. 7, co. 2 e comunque entro il primo anno di corso, il Collegio docenti può riassegnare la borsa ad uno degli iscritti senza borsa del medesimo ciclo.

Art. 8 - Iscrizioni in soprannumero

1. Possono iscriversi secondo le medesime modalità contenute nell'art. 7 previo parere favorevole del Collegio docenti:
 - a) i soggetti individuati in seguito a procedure di selezione previste nell'ambito di accordi o programmi di ricerca internazionali, a cui l'ateneo partecipa in veste di coordinatore o partner, di durata non inferiore a quella del Corso di dottorato
 - b) gli iscritti a corsi presso università straniere che abbiano sottoscritto accordi con l'ateneo per il rilascio del titolo di Dottore di Ricerca in co-tutela
 - c) i candidati selezionati dalla Comunità Europea e assegnatari di borsa nell'ambito di specifici progetti destinati ai Corsi di dottorato di ricerca possono essere ammessi in aggiunta ai posti banditi per il Corso di dottorato.

Art. 9 - Specializzandi di area medica

1. Gli specializzandi di area medica vincitori di concorso devono:
 - a) dichiarare di essere iscritti all'ultimo anno della Scuola di specializzazione medica dell'Ateneo veronese. In caso contrario devono optare per il corso di studi prescelto.
 - b) presentare all'atto dell'iscrizione il nulla osta a firma del Direttore della Scuola di specializzazione medica che attesti che la frequenza congiunta è stata dichiarata compatibile ed autorizzata da parte del Consiglio della Scuola stessa.
2. Durante il periodo di frequenza congiunta gli interessati non possono percepire la borsa di studio del dottorato. Ad essi si applica prevalentemente la disciplina prevista per i medici in formazione specialistica e dal relativo contratto.
3. Per gli iscritti alla Scuola di specializzazione medica non è possibile il recupero delle mensilità per i periodi che si sovrappongono all'erogazione della borsa di specializzazione.

Art. 10 - Il Tutor

1. Ad ogni dottorando all'inizio del primo anno di corso viene assegnato un Tutor.
2. Il Tutor:
 - a) segue e guida il dottorando nella realizzazione della sua ricerca fino al completamento della stesura della tesi
 - b) informa il Collegio docenti sui progressi del dottorando con cadenza almeno annuale
 - c) esprime un parere sul passaggio del dottorando all'anno di Corso successivo e sull'ammissione alla valutazione della tesi ai fini del conseguimento del titolo
 - d) segnala al Collegio docenti le eventuali mancanze del dottorando ai fini dell'assunzione di eventuali provvedimenti disciplinari.
3. Il Tutor può essere affiancato da un co-Tutor interno o esterno al Collegio a supporto delle attività di ricerca
4. Il Tutor viene designato dal Collegio docenti al proprio interno. Possono essere nominati co-Tutor, oltre ai componenti del Collegio, professori, ricercatori ed esperti in materia, anche esterni all'ateneo, purché in possesso dei necessari requisiti scientifici, valutati dal Collegio stesso.

Art. 11 - Iscrizione agli anni successivi

1. Al termine di ogni anno accademico il Collegio docenti delibera:
 - a) sull'ammissione all'anno successivo o all'esame finale, previa verifica del raggiungimento dei crediti formativi previsti per ciascun anno (60 CFU per anno accademico), sull'invio della tesi ai revisori esterni
 - b) in merito alla conferma della borsa.
2. Il dottorando provvede, pena decadenza, all'iscrizione agli anni successivi e/o all'esame finale a seguito della valutazione positiva di cui al comma 1 da parte del Collegio docenti.

Art. 12 - Formazione internazionale

1. Il dottorando deve svolgere periodi di studio e stage presso soggetti pubblici o privati all'estero per un periodo di almeno 3 mesi nel triennio e fino ad un massimo del 50% della durata del Corso.
2. Nella definizione delle modalità di svolgimento dell'attività di cui sopra, il dottorando viene autorizzato



dal Collegio docenti per periodi continuativi superiori ai sei mesi. Dal Coordinatore per periodi inferiori.

Art. 13 - Norme disciplinari

1. Al dottorando si applicano le norme disciplinari previste nel Regio Decreto Legge 1071/1935 e nel Regolamento Studenti dell'Ateneo, in quanto compatibili.
2. Per sanzioni superiori all'ammonizione la decisione viene assunta dal Collegio docenti o nei casi più gravi dal Senato Accademico.

TITOLO III – ISTITUTI SPECIFICI

Art. 14 - Sospensione ed esclusione dal Corso

1. Il dottorando può chiedere la sospensione dal Corso previa autorizzazione del Collegio docenti nei seguenti casi:
 - a) maternità, paternità, adozione e affidamento, in conformità con la normativa vigente in materia
 - b) malattia o infortunio documentati superiori a 30 giorni
 - c) frequenza dei corsi per l'abilitazione all'insegnamento e per tutti gli altri previsti dalla legge per analoghe finalità
 - d) in caso di gravi e documentati motivi personali e familiari.
2. Il periodo di sospensione, che non può essere superiore ad un anno per tutta la durata del corso, deve essere recuperato alla fine del ciclo. Durante la sospensione il dottorando non percepisce la borsa di studio la cui erogazione riprenderà con la ripresa della frequenza, fermo restando che l'erogazione delle mensilità non può eccedere le trentasei e quarantotto per i corsi quadriennali
3. In caso di sospensione le tasse e i contributi già versati dal dottorando vengono differite all'anno accademico successivo salvo conguaglio.
4. È cura del dottorando comunicare al Collegio docenti la ripresa della frequenza al Corso. Il Collegio docenti nel prendere atto dovrà deliberare in merito alle modalità di recupero dei periodi di sospensione.
5. La sospensione e l'esclusione dal Corso può essere inoltre disposta dal Collegio docenti, su segnalazione del Tutor, nei seguenti casi:
 - a) assenza prolungata e non giustificata ai corsi
 - b) grave inosservanza delle norme che disciplinano il dottorato
 - c) motivato giudizio negativo sull'attività svolta.I provvedimenti graduati a seconda della gravità dell'infrazione possono riguardare:
 - a) sospensione temporanea dall'attività formativa e del godimento della borsa per un mese
 - b) sospensione temporanea dall'attività formativa e della borsa da uno a tre mesi
 - c) esclusione dal Corso di dottorato con revoca della borsa.

Art. 15 - Frequenza al Corso e svolgimento di attività lavorativa

1. La frequenza al Corso di dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno; qualsiasi attività diversa da quelle di formazione e ricerca deve essere autorizzata dal Collegio docenti previo parere favorevole del tutor.
2. Il dottorando può svolgere attività formative didattiche integrative, previo parere positivo del Collegio docenti, fino ad un massimo di 40 ore annuali compatibilmente con lo svolgimento delle attività formative del dottorato.
3. In particolare per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorando.
4. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico - assistenziale, previo parere positivo del Collegio docenti.
5. Per i dottorandi senza borsa va valutata in concreto l'eventuale incompatibilità tra lo svolgimento dell'attività dottorali e l'attività lavorativa.

Art. 16 - Trasferimenti da altre Università

1. I dottorandi che abbiano frequentato per almeno un anno un Corso di dottorato presso altra università italiana o straniera possono chiedere l'iscrizione al secondo anno presso l'Ateneo.
2. Le condizioni necessarie per il trasferimento sono le seguenti:
 - a) il Corso di dottorato deve presentare analogia tematica di ricerca
 - b) il dottorando deve presentare al Collegio docenti del Corso per il quale chiede il trasferimento il nulla osta rilasciato dall'università di provenienza unitamente ad una dettagliata relazione sull'attività svolta



- c) le attività svolte presso l'università di provenienza devono essere giudicate equivalenti dal Collegio docenti
 - d) il dottorando deve superare positivamente un colloquio di valutazione con una Commissione individuata dal Collegio docenti.
3. Nel caso venga concesso il trasferimento l'iscrizione al secondo anno verrà fatta senza il beneficio di una borsa di studio dell'Ateneo. È cura del Collegio docenti indicare il Tutor e le risorse necessarie per la copertura del budget del 10% per la ricerca.

PARTE III – Conclusione del percorso formativo

TITOLO I - TESI, ESAME FINALE E CONSEGUIMENTO TITOLO

Art. 17 - Procedura di valutazione della tesi di dottorato

1. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese o in altra lingua previa autorizzazione del Collegio docenti ed è corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese.
2. Entro la fine dell'ultimo anno di corso il dottorando è tenuto a consegnare al Tutor, per la successiva trasmissione al Collegio docenti, il proprio elaborato corredata da una relazione sull'attività svolta durante il Corso e dall'elenco delle eventuali pubblicazioni, al fine dell'individuazione dei revisori esterni e per la successiva ammissione all'esame finale.
3. I revisori esterni vengono scelti tra professori ordinari e associati, professori emeriti e in quiescenza, ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, primi ricercatori e dirigenti di ricerca o ruoli analoghi di elevata qualifica anche appartenenti a istituzioni estere, purché esterni all'Ateneo o alle istituzioni convenzionate.
4. I revisori incaricati, entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della tesi, esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e propongono al Collegio docenti l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio, per un periodo non superiore ai sei mesi, nel caso siano necessarie significative integrazioni o correzioni. In caso di parere discordante, qualora i revisori siano due, la decisione viene rimessa al Collegio docenti.
5. Nel caso di rinvio le modalità di approfondimento della tesi vengono indicate dal Collegio docenti tenuto conto dei suggerimenti proposti dai revisori stessi.
6. Trascorso tale periodo la tesi, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi revisori, viene in ogni caso ammessa alla discussione pubblica.
7. Al fine della discussione pubblica della tesi i dottorandi, ammessi a sostenere l'esame finale, devono depositare la loro tesi nel Catalogo di Ateneo (IRIS), entro i quindici giorni antecedenti la discussione. Il mancato deposito nel Catalogo di Ateneo comporta l'esclusione dalla discussione della tesi.
8. La tesi viene resa pubblica entro 30 giorni dalla discussione salvo eventuali periodi di embargo previsti per tesi contenenti dati tutelati dal segreto industriale e/o diritti di pubblicazione.

Art. 18 - Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo ed esame finale

1. La Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo è nominata dal Rettore su proposta del Collegio docenti ed è costituita da tre componenti scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, esperti nelle discipline appartenenti ai settori scientifico disciplinari a cui si riferisce il Corso. Almeno due componenti devono appartenere a università o enti di ricerca pubblici anche stranieri non partecipanti al dottorato e non devono far parte del Collegio docenti
2. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture pubbliche e private di ricerca anche straniere. Possono altresì essere previsti degli esperti della materia con il compito esclusivo di esaminare i dottorandi su specifiche discipline
3. La Commissione giudicatrice è tenuta a concludere i lavori entro 90 giorni dalla data del decreto di nomina. Decorso detto termine la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova Commissione con esclusione dei componenti decaduti
4. Nel caso di Corsi o curricula istituiti a seguito di specifici accordi la Commissione è composta secondo le modalità previste negli accordi stessi.
5. In caso di componenti della Commissione presenti all'estero, il Collegio può autorizzare che la riunione si svolga per videoconferenza. Deve in ogni caso essere garantita la possibilità del candidato di presentare e discutere la propria tesi alla presenza attiva di tutti i Commissari
6. La discussione della tesi avviene di norma nel mese di aprile dell'anno solare successivo alla fine del Corso e comunque non oltre il mese di maggio e si svolge sulla base di un colloquio con il candidato avente per tema la sua tesi
7. La data per la discussione della tesi non può essere disattesa. L'interessato può tuttavia chiedere al



Collegio docenti per non più di una volta e a causa di particolari circostanze debitamente documentate di posticipare il termine della discussione.

Art. 19 - Certificazione di “Doctor Europæus”

1. Su richiesta del dottorando il Collegio docenti può autorizzare il rilascio della certificazione di “*Doctor Europæus*”, aggiuntiva al titolo nazionale di dottore di ricerca, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) almeno un componente della Commissione giudicatrice deve appartenere ad un’università di uno Stato membro della Unione Europea diverso da quello dove il Corso di dottorato ha sede
 - b) una parte della discussione della tesi deve essere effettuata in una lingua dell’Unione Europea diversa da quella nazionale del Paese dove il Corso di dottorato ha sede
 - c) il dottorando deve aver effettuato un soggiorno di ricerca all’estero per almeno un trimestre in un Paese membro dell’Unione Europea.

Art. 20 - Attribuzione ISBN (International Standard Book Number)

1. Il codice ISBN viene rilasciato su richiesta dell’interessato e previa autorizzazione del Collegio docenti, attraverso la procedura indicata sul sito web dei dottorati almeno 30 giorni successivi alla discussione della tesi.
2. Tutta la procedura deve concludersi entro 60 giorni dalla discussione.

PARTE IV – Norme finali

Art. 21 - Emanazione ed entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto del Rettore.
2. Il presente Regolamento viene pubblicato all’Albo ufficiale di ateneo ed entra in vigore, se non diversamente previsto dal decreto stesso, il giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione.

Art. 22 - Modifiche del Regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento devono essere apportate con le medesime modalità di cui al precedente art. 21.